

Bruxelles, 26 maggio 2016
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2016/0050 (COD)

8970/1/16
REV 1

TRANS 169
MAR 147
EDUC 142
SOC 258
ETS 31
MI 343
CODEC 668

RELAZIONE

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	8967/16 TRANS 168 MAR 146 EDUC 141 SOC 257 ETS 30 MI 342 CODEC 667
n. doc. Comm.:	6285/16 TRANS 51 MAR 54 CODEC 179 EDUC 35 SOC 85 ETS 4 MI 94
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga la direttiva 96/50/CE del Consiglio e la direttiva 91/672/CEE del Consiglio - Orientamento generale

INTRODUZIONE

1. Il 18 febbraio 2016 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta in oggetto.
 - L'obiettivo principale della proposta è agevolare la mobilità dei lavoratori nel settore del trasporto per vie navigabili interne. A tale scopo si intende istituire un sistema comune di certificati di qualifica per il personale di coperta che lavora su qualsiasi via navigabile interna dell'UE;

- La proposta abrogerebbe le direttive esistenti 91/672/CEE e 96/50/CE che disciplinano il riconoscimento reciproco dei certificati di conduzione di navi e fissano presupposti minimi per il conseguimento di tali certificati;
 - Gli sviluppi principali della proposta sono l'estensione a tutti i membri del personale di coperta, oltre ai conduttori di nave, e l'inclusione del fiume Reno nell'ambito di applicazione;
 - La proposta rappresenta un ampliamento logico del lavoro avviato con la CCNR sui requisiti tecnici per le navi della navigazione interna. Sotto l'egida della CCNR è stato istituito un comitato europeo denominato CESNI per consentire la cooperazione e lo sviluppo di norme comuni per l'Unione e la CCNR;
 - Attualmente al personale di coperta diverso dai conduttori di nave si applica la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Si ritiene che la direttiva 2005/36/CE non offra una soluzione efficace per gli operatori che effettuano attività transfrontaliere frequenti e regolari nel settore della navigazione interna;
 - Infine, la proposta risponde alle richieste del settore e degli Stati membri di introdurre un quadro basato sulle competenze simile a quelli utilizzati per altri modi di trasporto.
2. Il 2 maggio 2016 la commissione per i trasporti e il turismo (TRAN) del Parlamento europeo ha nominato relatrice Gesine Meissner (ALDE, DE). La commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) e la commissione giuridica (JURI) intendono formulare i loro pareri.
 3. Il Comitato economico e sociale europeo intende adottare il suo parere nel luglio 2016. Il Comitato delle regioni non intende formulare un parere sulla proposta.

4. La Camera dei deputati del Regno di Spagna, il Senato della Repubblica italiana e l'Assemblea della Repubblica portoghese hanno trasmesso pareri sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità con lettere datate rispettivamente 29 aprile, 9 maggio e 16 maggio 2016.

LAVORI NELL'AMBITO DEL CONSIGLIO

5. Il Gruppo "Trasporti marittimi" ha avviato l'esame della proposta il 24 febbraio 2016. L'analisi di impatto è stata esaminata nelle riunioni del 24 febbraio e del 4 marzo 2016.
 6. La presidenza ha anche organizzato due riunioni informali di esperti per esaminare gli allegati della proposta, che si sono svolte l'11 marzo e il 12 maggio 2016. L'esito di tale lavoro è stato esaminato in sede di Gruppo "Trasporti marittimi".
 7. I lavori in seno al Gruppo "Trasporti marittimi" sono integrati nel testo figurante in allegato. Poiché i considerando non sono stati esaminati e riveduti sistematicamente, questo lavoro dovrebbe essere effettuato una volta adottato l'orientamento generale.
- 7 bis. Il Comitato dei rappresentanti permanenti ha esaminato il testo il 25 maggio 2016 e ha deciso di trasmetterlo al Consiglio TTE (Trasporti) del 7 giugno 2016 per adozione.

QUESTIONI IN SOSPESO

8. Il Gruppo "Trasporti marittimi" ha affrontato tutte le questioni in sospeso e ha individuato un compromesso per ciascuna di esse. Il lavoro si è concentrato sulla ricerca di soluzioni che siano proporzionate alla situazione degli Stati membri in cui la navigazione interna non esiste o è un'attività secondaria. A parere della presidenza dette questioni sono state tutte affrontate.
9. Un altro aspetto chiave del lavoro è stato allineare in modo fluido ai requisiti dell'Unione le disposizioni applicate a titolo del regime per il fiume Reno. Persistono talune divergenze di opinioni, ma la presidenza ritiene che il testo riveduto debba costituire un valido compromesso.

10. Il passaggio dal sistema attuale basato sull'esperienza a un quadro basato sulle competenze implica cambiamenti negli Stati membri che hanno sollevato preoccupazioni, in particolare per quanto riguarda la sicurezza della navigazione. Per quanto sussistano alcune divergenze di opinioni, in particolare riguardo all'allegato I, la presidenza ritiene che anche sotto questo aspetto il testo debba costituire un compromesso coerente in considerazione di tutte le questioni affrontate dalla proposta.
11. Infine, si è mirato alla riduzione degli oneri amministrativi superflui consentendo l'applicazione di prassi esistenti ove non siano in contrasto con i principi della proposta.
12. La Commissione mantiene una riserva generale in attesa della prima lettura del Parlamento europeo, e nutre particolari preoccupazioni riguardo all'articolo 2, paragrafo 2, lettere d), e), g), h), all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 8, paragrafi 6 e 7, all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 18, paragrafi 1 e 3, all'articolo 20, paragrafo 4 bis, all'articolo 26, all'articolo 29, paragrafo 2, all'articolo 34, paragrafo 3, all'articolo 35, paragrafi 1 bis e 1 ter, all'allegato I, punti 2.1 c), 2.2, 3.2 e all'allegato IV.

ALTRE QUESTIONI

14. Il Gruppo "Trasporti marittimi" ha ritenuto che la cooperazione con il CESNI debba essere più strettamente collegata alle varie norme da elaborare e applicare. Tale scelta e le clausole di salvaguardia necessarie sono state integrate nel testo.

CONCLUSIONI

16. Si invita il Consiglio ad adottare l'orientamento generale che figura nell'allegato del presente documento.

2016/0050 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e
che abroga la direttiva 96/50/CE del Consiglio e la direttiva 91/672/CEE del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

¹ GU C , , pag. .

² GU C , , pag. .

- (1) La direttiva 91/672/CEE del Consiglio³ e la direttiva 96/50/CE del Consiglio⁴ rappresentano i primi passi compiuti in direzione dell'armonizzazione e del riconoscimento delle qualifiche professionali dei membri d'equipaggio nel settore della navigazione interna.
- (2) I requisiti per i membri d'equipaggio che navigano sul Reno, i quali non rientrano nel campo di applicazione delle direttive 91/672/CEE e 96/50/CE, sono stabiliti dalla Commissione centrale per la navigazione del Reno (CCNR), a norma del regolamento relativo al personale di navigazione del Reno ai sensi della convenzione riveduta per la navigazione del Reno.
- (3) La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ si applica alle professioni del settore della navigazione interna diverse da conduttore di nave, che rientrano nel suo campo di applicazione. Il riconoscimento reciproco di diplomi e certificati a norma della direttiva 2005/36/CE non costituisce tuttavia una risposta ottimale alle regolari e frequenti attività transfrontaliere delle professioni del settore della navigazione interna.
- (4) Uno studio di valutazione realizzato dalla Commissione nel 2014 evidenziava il fatto che la limitazione del campo di applicazione delle direttive 91/672/CEE e 96/50/CE ai conduttori di nave, così come la mancanza di riconoscimento automatico dei certificati di conduzione rilasciati conformemente a tali direttive sul Reno, ostacola grandemente la mobilità dei membri d'equipaggio nel settore della navigazione interna.

³ Direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29).

⁴ Direttiva 96/50/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 31).

⁵ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 30).

- (5) Per facilitare la mobilità e garantire la sicurezza della navigazione e la tutela della vita umana, è fondamentale che i membri del personale di coperta, i responsabili in caso di situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri e il personale incaricato del rifornimento di navi a gas naturale liquefatto siano titolari di certificati di qualifica comprovanti i rispettivi titoli. Per un'applicazione efficiente, essi dovrebbero avere con sé tali certificati quando esercitano la professione.
- (5 bis) Si dovrebbero adottare misure per consentire l'accesso dei giovani a una carriera nel settore del trasporto per vie navigabili interne. I loro certificati e l'esperienza acquisita dovrebbero essere riconosciuti in tutta l'Unione. È importante proteggere la sicurezza dei giovani nel lavoro in conformità della direttiva 94/33/CE⁶.
- (6) I conduttori di nave che navigano in circostanze che presentano particolari pericoli per la sicurezza dovrebbero essere titolari di un'autorizzazione specifica, in particolare per la conduzione di grandi convogli, di navi a gas naturale liquefatto, per la navigazione in condizioni di visibilità ridotta, su vie navigabili a carattere marittimo o su vie navigabili che presentano rischi specifici per la navigazione. Per ottenere tale autorizzazione, i conduttori di nave dovrebbero essere tenuti a dimostrare competenze supplementari.
- (6 bis) I conduttori di nave, quando navigano sulle vie navigabili interne dell'Unione, dovrebbero essere in grado di applicare le conoscenze relative alle norme applicabili in materia di composizione dell'equipaggio, comprese le conoscenze sui tempi di riposo. Tali norme possono essere stabilite dalla legislazione dell'Unione, da quella nazionale o dai regolamenti concordati a livello regionale, come il regolamento relativo al personale di navigazione sul Reno.
- (6 ter) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di istituire e applicare norme del traffico o regolamenti di polizia locali o di applicare regolamenti concordati a livello regionale, come i regolamenti di polizia per la navigazione sul Reno, in conformità della presente direttiva, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e delle manovre delle navi in tutte le condizioni.

⁶ Direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12).

- (7) Per garantire la sicurezza della navigazione, gli Stati membri dovrebbero individuare le vie navigabili a carattere marittimo, conformemente a criteri armonizzati. I requisiti di competenza per la navigazione su tali vie navigabili dovrebbero essere definiti a livello di Unione. Senza limitare inutilmente la mobilità dei conduttori di nave, qualora necessario per garantire la sicurezza della navigazione, gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di individuare le vie navigabili che presentano rischi specifici per la navigazione in conformità di criteri e procedure armonizzati, a norma della presente direttiva. In questi casi i relativi requisiti di competenza dovrebbero essere stabiliti a livello di Stato membro.
- (7 bis) In alcuni Stati membri esistono zone acquatiche isolate che non sono collegate ad alcuna rete di vie navigabili interne e dove le attività di navigazione hanno carattere esclusivamente stagionale. I requisiti amministrativi della presente direttiva rappresenterebbero un onere sproporzionato in tali casi. Inoltre, le attività di navigazione a carattere stagionale non comportano una notevole mobilità dei lavoratori.
- (8 bis) Uno Stato membro sul cui territorio le professioni di cui alla presente direttiva non vengono esercitate o non rientrano nel suo campo di applicazione, sarebbe soggetto a un obbligo sproporzionato e superfluo se dovesse recepirne e attuarne le disposizioni. Tale Stato membro dovrebbe pertanto essere esentato dall'obbligo di recepire e attuare le disposizioni della presente direttiva finché tali professioni non saranno presenti sul suo territorio.

(8 ter) Uno Stato membro sul cui territorio tali professioni sono esercitate esclusivamente da persone già in possesso di certificati conformi alla direttiva 2008/106/CE, sarebbe soggetto a un obbligo sproporzionato e superfluo se dovesse recepire e attuare le disposizioni della presente direttiva in quanto tali persone sono già soggette a requisiti di competenza e non partecipano alla conduzione di un'imbarcazione in zone a traffico misto, dove sono presenti navi destinate sia alla navigazione interna che alla navigazione marittima. Tale Stato membro dovrebbe pertanto essere esentato dall'obbligo di recepire e attuare le disposizioni della presente direttiva finché le professioni ivi contemplate saranno esercitate esclusivamente da persone soggette ai requisiti della direttiva 2008/106/CE.

(8 quater) I membri dell'equipaggio che operano esclusivamente su vie navigabili interne non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro tramite una via navigabile interna su cui può navigare un'imbarcazione che rientra nel campo di applicazione della presente direttiva, non svolgono spesso attività transfrontaliere di trasporto per vie navigabili interne. A fini di efficienza in termini di costi, gli Stati membri hanno pertanto la possibilità di esentarli dal possesso di certificati di qualifica conformi ai requisiti della presente direttiva.

(8 quater bis) Ove siano concesse tali esenzioni, gli Stati membri interessati dovrebbero riconoscere i certificati di qualifica dell'Unione per le persone che operano sulle loro vie navigabili interne nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro in cui si applica l'esenzione. Tali Stati membri dovrebbero inoltre provvedere affinché, riguardo a tali vie navigabili interne e su richiesta, i dati riguardanti il tempo di navigazione e i viaggi effettuati siano convalidati nel libretto di navigazione dei titolari di un certificato di qualifica dell'Unione. Tali Stati membri dovrebbero inoltre adottare e applicare provvedimenti e sanzioni idonei per prevenire le frodi e altre pratiche illecite concernenti i certificati di qualifica dell'Unione e i libretti di navigazione su tali vie navigabili interne non collegate.

- (8 quater ter) Gli Stati membri che applicano tali esenzioni dovrebbero avere la possibilità di sospendere i certificati di qualifica dell'Unione per le persone che operano sulle loro vie navigabili interne nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro in cui si applica l'esenzione.
- (8 quinquies) Uno Stato membro in cui nessuna via navigabile interna sia collegata alla rete navigabile di un altro Stato membro e che decida di non rilasciare certificati di qualifica dell'Unione, a norma della deroga consentita dalla presente direttiva, sarebbe soggetto a un obbligo sproporzionato e superfluo se dovesse recepire e attuare tutte le disposizioni della presente direttiva, comprese quelle da cui deroga. Tale Stato membro dovrebbe pertanto essere esentato dall'obbligo di recepire e attuare le disposizioni relative alla certificazione delle qualifiche finché decide di non rilasciare certificati di qualifica dell'Unione. Tale Stato membro dovrebbe tuttavia riconoscere sul proprio territorio i certificati di qualifica dell'Unione al fine di promuovere la mobilità dei lavoratori nell'Unione, ridurre l'onere amministrativo connesso alla mobilità dei lavoratori e rendere più attraente la professione.
- (9) Al fine di contribuire alla mobilità delle persone coinvolte nella conduzione delle navi nell'Unione e dato che tutti i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati conformemente alla presente direttiva dovrebbero rispettare norme minime, gli Stati membri dovrebbero riconoscere le qualifiche professionali certificate in conformità della presente direttiva. I titolari di tali qualifiche dovrebbero quindi essere in grado di esercitare la loro professione su tutte le vie navigabili interne dell'Unione.

- (10) Vista la consolidata collaborazione tra l'Unione e la CCNR stabilita dal 2003, che ha portato all'istituzione di un Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI), organismo internazionale istituito sotto l'egida della CCNR, i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo, rilasciati in conformità del regolamento relativo al personale di navigazione sul Reno ai sensi della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, che stabilisce disposizioni identiche a quelli della presente direttiva, dovrebbero essere validi per tutte le vie navigabili interne dell'Unione al fine di semplificare i quadri giuridici che disciplinano le qualifiche professionali in Europa. Tali documenti rilasciati da paesi terzi dovrebbero essere riconosciuti nell'Unione, a condizione di reciprocità. Per continuare a rimuovere gli ostacoli alla mobilità dei lavoratori e razionalizzare ulteriormente i quadri giuridici che disciplinano le qualifiche professionali in Europa, anche i certificati di qualifica, i registri di servizio e i giornali di bordo rilasciati da un paese terzo in base a disposizioni identiche a quelle stabilite dalla presente direttiva possono essere riconosciuti su tutte le vie navigabili dell'Unione, fatta salva una valutazione da parte della Commissione e il riconoscimento da parte del paese terzo in questione dei documenti rilasciati in conformità della presente direttiva.
- (10 bis) L'armonizzazione della legislazione nel settore delle qualifiche professionali nella navigazione interna in Europa è garantita dalla stretta collaborazione tra l'UE e la CCNR e dallo sviluppo delle norme CESNI.
- (11) La direttiva 2005/36/CE resta applicabile per i membri del personale di coperta esentati dall'obbligo di possedere un certificato di qualifica dell'Unione rilasciato in conformità della presente direttiva, nonché per le qualifiche relative alle vie navigabili interne che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva.
- (12) Gli Stati membri dovrebbero rilasciare certificati di qualifica soltanto a persone che raggiungono i livelli minimi di competenza, età, idoneità medica e hanno maturato il tempo di navigazione necessario per il conseguimento di una qualifica specifica.

- (13) Per salvaguardare il riconoscimento reciproco delle qualifiche, i certificati di qualifica dovrebbero basarsi sulle competenze necessarie per la conduzione delle navi. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i titolari di certificati di qualifica abbiano i livelli minimi di competenza corrispondenti, accertati sulla base di un'opportuna valutazione. Tali valutazioni possono assumere la forma di esami amministrativi o possono far parte di programmi di formazione riconosciuti effettuati secondo norme comuni al fine di garantire livelli minimi di competenza comparabili in tutti gli Stati membri per le varie qualifiche.
- (14) A causa della responsabilità in termini di sicurezza che comportano l'esercizio della professione di conduttore di nave, la conduzione a mezzo radar e il rifornimento di gas naturale liquefatto o la conduzione di navi a gas naturale liquefatto, è necessario verificare mediante esami pratici se il livello di competenza richiesto è stato effettivamente raggiunto. Per facilitare ulteriormente la valutazione delle competenze, tali esami pratici possono essere effettuati impiegando simulatori omologati.
- (15) I programmi di formazione devono essere riconosciuti per verificare che rispettino le norme minime comuni relative a contenuto e organizzazione. Tale conformità consente di eliminare inutili ostacoli all'accesso alla professione, permettendo a coloro che hanno già acquisito le abilità necessarie durante la formazione professionale di non dover superare inutili esami supplementari. L'esistenza di programmi di formazione riconosciuti può anche facilitare l'accesso alla professione della navigazione interna di lavoratori con precedenti esperienze in altri settori, in quanto questi ultimi possono beneficiare di programmi di formazione mirati che tengono conto delle competenze già acquisite.
- (16) Per facilitare ulteriormente la mobilità dei conduttori di nave, tutti gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, ove possibile, a valutare le competenze necessarie per far fronte a rischi specifici per la navigazione per tutti i tratti delle vie navigabili interne dell'Unione in cui tali rischi sono stati individuati.

- (17) Il tempo di navigazione dovrebbe essere verificato mediante iscrizioni nel libretto di navigazione convalidato da uno Stato membro. Per consentire tale verifica, gli Stati membri dovrebbero rilasciare libretti di navigazione e giornali di bordo e garantire che questi documentino i viaggi delle navi. L'idoneità medica di un candidato dovrebbe essere certificata da un medico autorizzato.
- (18) Ogniqualvolta le misure di cui alla presente direttiva comportino il trattamento di dati personali, tale trattamento deve essere effettuato nel rispetto della legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati personali⁷.
- (19) Per contribuire a un'amministrazione efficiente per quanto riguarda il rilascio, il rinnovo e la revoca dei certificati di qualifica, gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti per l'attuazione della presente direttiva e istituire registri destinati alla conservazione dei dati relativi ai certificati di qualifica dell'Unione, ai libretti di navigazione e ai giornali di bordo. Per agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione ai fini dell'attuazione, dell'applicazione e della valutazione della direttiva, nonché a fini statistici e per mantenere la sicurezza e facilitare la navigazione, gli Stati membri dovrebbero comunicare tali informazioni, compresi i dati sui certificati di qualifica, sui libretti di navigazione e sui giornali di bordo, a una base di dati gestita dalla Commissione.

⁷ In particolare il regolamento (UE) XXX/2016 (numero da aggiungere dopo l'adozione formale) del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) (riferimento alla GU da aggiungere dopo l'adozione formale) e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

- (20) Le autorità, comprese quelle dei paesi terzi, che rilasciano certificati di qualifica, libretti di navigazione e giornali di bordo in conformità di norme identiche a quelle di cui alla presente direttiva trattano dati personali. Ai fini della valutazione della direttiva, a fini statistici, per mantenere la sicurezza e facilitare la navigazione e lo scambio di informazioni tra le autorità responsabili dell'attuazione e dell'applicazione della presente direttiva, anche tali autorità e, se del caso, le organizzazioni internazionali che hanno istituito tali norme identiche dovrebbero avere accesso alla base di dati gestita dalla Commissione. Tale accesso dovrebbe tuttavia essere soggetto a un adeguato livello di protezione dei dati, compresi quelli personali.
- (21) Al fine di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi e contemporaneamente rendere i documenti meno soggetti a manipolazioni, la Commissione dovrebbe, come fase successiva all'adozione della presente direttiva, valutare la possibilità di introdurre una versione elettronica del libretto di navigazione e del giornale di bordo, come pure tessere professionali comprensive dei certificati di qualifica dell'Unione. Nel fare ciò la Commissione dovrebbe tenere in considerazione le tecnologie esistenti in altri modi di trasporto, in particolare nel trasporto stradale. Dopo aver effettuato una valutazione d'impatto corredata di un'analisi dei costi/benefici e degli effetti sui diritti fondamentali, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati personali, la Commissione dovrebbe presentare, se del caso, una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (22) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione affinché essa adotti decisioni di approvazione delle misure proposte dagli Stati membri per quanto riguarda i requisiti concernenti le competenze relative a rischi specifici su determinati tratti delle vie navigabili interne.

- (23) Le competenze di esecuzione relative all'adozione di modelli per il rilascio di certificati di qualifica dell'Unione, libretti di navigazione e giornali di bordo e all'adozione di decisioni per stabilire o sospendere il riconoscimento di tali documenti rilasciati da un paese terzo o nel quadro di un accordo internazionale che disciplina la navigazione su una via navigabile interna dell'Unione dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸.
- (24) Al fine di garantire norme minime armonizzate per la certificazione delle qualifiche e facilitare lo scambio di informazioni tra Stati membri e l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della presente direttiva da parte della Commissione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla fissazione delle norme di competenza, delle norme relative all'idoneità medica, delle norme relative agli esami pratici, delle norme per l'omologazione dei simulatori e delle norme che definiscono le caratteristiche e le condizioni d'uso di una base di dati gestita dalla Commissione per ospitare copia dei dati fondamentali relativi a certificati di qualifica dell'Unione, libretti di navigazione, giornali di bordo e documenti riconosciuti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

⁸ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (25) Misure transitorie dovrebbero affrontare il problema dei certificati nazionali attualmente in uso, compresi quelli rilasciati dalla CCNR: certificati di conduzione e per altre categorie di membri del personale di coperta che rientrano nel campo di applicazione della direttiva. Tali misure dovrebbero tutelare per quanto possibile i diritti precedentemente concessi e mirare a fornire ai membri d'equipaggio qualificati un ragionevole lasso di tempo per richiedere un certificato di qualifica dell'Unione. È pertanto opportuno prevedere un periodo di massimo 10 anni in cui tali certificati possono essere usati sulle vie navigabili dell'Unione in cui essi erano validi prima della fine del periodo di recepimento e garantire un sistema di transizione alle nuove norme per tutti questi certificati sulla base di un'unica serie di criteri a livello di UE.
- (26) Il CESNI, aperto a esperti di tutti gli Stati membri, elabora norme nel settore della navigazione interna, anche relativamente alle qualifiche professionali. La Commissione potrà tener conto di tali norme quando le sia conferito il potere di adottare atti in conformità della presente direttiva.
- (27) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'istituzione di un quadro comune in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (28) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi⁹, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (29) Le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE dovrebbero pertanto essere abrogate,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

⁹ GU L 369 del 17.12.2011, pag. 14.

CAPO 1

OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce le condizioni e le procedure per la certificazione delle qualifiche delle persone che partecipano alla conduzione di imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili interne dell'Unione, nonché il riconoscimento di tali qualifiche negli Stati membri.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai membri del personale di coperta, agli esperti di gas naturale liquefatto e agli esperti di navigazione passeggeri delle seguenti imbarcazioni su qualsiasi via navigabile interna dell'Unione:
 - a) navi di lunghezza pari o superiore a 20 metri;
 - b) navi per le quali il prodotto fra lunghezza, larghezza e immersione è pari o superiore in volume a 100 metri cubi;
 - c) rimorchiatori e spintori destinati a:
 - i) rimorchiare o spingere navi di cui alle lettere a) e b);
 - ii) rimorchiare o spingere galleggianti speciali;

- iii) spostare navi di cui alle lettere a) e b) o galleggianti speciali;
- d) navi passeggeri;
- d bis) navi per le quali è richiesto un certificato di approvazione ai sensi della direttiva 2008/68/CE¹⁰;
- e) galleggianti speciali.

2. La presente direttiva non si applica alle persone:

- a) che navigano per sport o svago;
- b) che partecipano alla conduzione di traghetti che non si muovono autonomamente;
- c) che partecipano alla conduzione di imbarcazioni utilizzate dalle forze armate, dalle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, dai servizi di difesa civile, dalle amministrazioni delle vie navigabili, dai servizi antincendio e da altri servizi di emergenza;
- d) che navigano su imbarcazioni che effettuano percorsi entro una zona geografica limitata di interesse locale su un lago o su base stagionale su un fiume nazionale non collegato alla rete navigabile di un altro Stato membro, se la distanza dal punto di partenza non supera mai dieci chilometri;
- e) che navigano su base stagionale su imbarcazioni che operano all'interno di uno Stato membro su laghi non collegati a una rete delle vie navigabili interne;

¹⁰ Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, sul trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pagg. 13-59).

- g) che navigano in aree portuali non collegate a vie navigabili interne;
- h) che navigano su imbarcazioni in insenature non collegate a vie navigabili interne e soggette alle disposizioni della direttiva 2008/106/CE.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) "via navigabile interna": una via navigabile aperta alla navigazione delle imbarcazioni di cui all'articolo 2 ed escluso il mare;
- 1 bis) "imbarcazione": qualsiasi nave o galleggiante speciale;
- 2) "nave": qualsiasi nave destinata alla navigazione interna o alla navigazione marittima;
- 3) "nave passeggeri": una nave costruita e attrezzata per trasportare più di 12 passeggeri;
- 5) "certificato di qualifica dell'Unione": un certificato rilasciato da un'autorità competente attestante che l'interessato risponde alle prescrizioni di cui alla presente direttiva;

- 6) "membri del personale di coperta": le persone che partecipano alla conduzione di imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili interne dell'Unione svolgendo compiti connessi alla navigazione, alla movimentazione del carico e allo stivaggio, alla manutenzione o alla riparazione, ad eccezione delle persone addette esclusivamente alla conduzione dei motori, delle gru e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- 6 bis) "certificato per radiooperatori": un certificato nazionale rilasciato da uno Stato membro in conformità delle norme radio allegate alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni che autorizza il funzionamento di una stazione di radiocomunicazioni su un'imbarcazione delle vie navigabili interne;
- 7) "esperto di navigazione passeggeri": un membro del personale di coperta o un'altra persona qualificata per adottare misure in situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri;
- 7 bis) "esperto di gas naturale liquefatto": una persona qualificata per partecipare alle operazioni di rifornimento di imbarcazioni che utilizzano gas naturale liquefatto come combustibile o per essere conduttori di tali imbarcazioni;
- 8) "conduttore di nave": un membro del personale di coperta qualificato per condurre imbarcazioni sulle vie navigabili interne degli Stati membri e per avere la responsabilità generale della navigazione a bordo;
- 9) "rischio specifico": un pericolo per la sicurezza dovuto a particolari condizioni di navigazione che richiedono che i conduttori di nave siano in possesso di competenze che vanno al di là di quanto previsto dalle norme generali di competenza a livello di gestione;
- 10) "competenza": la comprovata capacità di utilizzare le conoscenze e abilità previste dalle norme stabilite per l'adeguata esecuzione dei compiti necessari per la conduzione di imbarcazioni destinate alla navigazione interna;

- 11) "livello di gestione": il livello di responsabilità associato al ruolo di conduttore di nave e alla garanzia che gli altri membri del personale di coperta svolgano in modo adeguato tutti i compiti legati alla conduzione di un'imbarcazione;
- 11 bis) "livello operativo": il livello di responsabilità associato al ruolo di battelliere, di barcaiolo abilitato o di timoniere, e al mantenimento del controllo sull'esecuzione di tutti i compiti che rientrano nella sua sfera di competenza secondo procedure appropriate e sotto la direzione di una persona che riveste un ruolo a livello di gestione;
- 12) "grande convoglio": un convoglio spinto per cui il prodotto fra lunghezza totale e larghezza totale è pari a 8 000 metri quadri o più;
- 13) "libretto di navigazione": un registro personale contenente i dati relativi alla carriera lavorativa di un membro di equipaggio, in particolare il tempo di navigazione e i viaggi effettuati;
- 13 bis) "libretto di navigazione attivo o giornale di bordo attivo": un libretto di navigazione o un giornale di bordo in cui si possono registrare dati;
- 14) "giornale di bordo": un registro ufficiale dei viaggi effettuati da un'imbarcazione;
- 15) "tempo di navigazione": il tempo, misurato in giorni, che i membri del personale di coperta hanno trascorso a bordo durante un viaggio effettuato da un'imbarcazione su vie navigabili interne e convalidato dall'autorità competente;
- 19) "galleggiante speciale": un'unità galleggiante provvista di impianti adibiti a lavori, ad esempio gru, attrezzature per il dragaggio, battipali, elevatori;

- 20) "lunghezza": la lunghezza massima dello scafo in metri, esclusi il timone e il bompresso;
- 21) "larghezza": la larghezza massima dello scafo in metri, misurata esternamente al fasciame (esclusi ruote a pale, parabordi fissi, e simili);
- 22) "immersione": la distanza verticale in metri fra il punto più basso dello scafo, esclusa la chiglia o altri attacchi fissi, e la linea di massima immersione;
- 23) "insenatura": una rientranza della costa marittima, come una baia o un fiordo;
- 24) "navigazione stagionale": un'attività di navigazione esercitata ogni anno per non più di sei mesi.

CAPO 2

CERTIFICATI DI QUALIFICA DELL'UNIONE

Articolo 4

Obbligo per i membri del personale di coperta di avere con sé il certificato di qualifica

1. Gli Stati membri provvedono affinché i membri del personale di coperta che navigano sulle vie navigabili interne dell'Unione abbiano con sé un certificato di qualifica dell'Unione per membri del personale di coperta rilasciato conformemente all'articolo 10 o un certificato riconosciuto in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2 o 3.
- 1 bis. Per i membri del personale di coperta diversi dai conduttori di nave, i certificati di qualifica dell'Unione e i libretti di navigazione di cui all'articolo 20 sono presentati in un documento unico.
3. In deroga al paragrafo 1, i certificati per le persone che partecipano alla conduzione di un'imbarcazione diverse dai conduttori di nave, rilasciati in base alle disposizioni della convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, sono validi sulle navi marittime che operano su vie navigabili interne.

Articolo 5

Obbligo di avere con sé i certificati di qualifica dell'Unione per attività specifiche

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli esperti di navigazione passeggeri e gli esperti di gas naturale liquefatto abbiano con sé un certificato di qualifica dell'Unione rilasciato conformemente all'articolo 10 o un certificato riconosciuto in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2 o 3.

3. In deroga al paragrafo 1, i certificati per le persone di cui allo stesso paragrafo, rilasciati in base alle disposizioni della convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, sono validi sulle navi marittime che operano su vie navigabili interne.

Articolo 6

Obbligo di autorizzazioni specifiche per i conduttori di nave

Gli Stati membri provvedono affinché i conduttori di nave siano titolari di autorizzazioni specifiche rilasciate ai sensi dell'articolo 11 quando conducono:

- a) su vie navigabili interne a carattere marittimo ai sensi dell'articolo 7;
- b) su tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo 8;
- c) a mezzo radar;
- d) imbarcazioni che utilizzano gas naturale liquefatto come combustibile;
- e) grandi convogli.

Articolo 6 bis

*Esenzioni relative alle vie navigabili interne nazionali
non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro*

1. Uno Stato membro può esentare le persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6 che operano esclusivamente su vie navigabili interne nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro, comprese quelle classificate a carattere marittimo, dagli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 1 bis, all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6.

Lo Stato membro in questione può inoltre applicare esenzioni sulle vie navigabili interne in questione riguardo agli articoli 8, 10, 11, 12, all'articolo 13, paragrafi 1 e 3, per quanto concerne le revoche, agli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, all'articolo 20, paragrafi 1, 4 e 5, agli articoli 21, 22, 23, all'articolo 24, paragrafo 1, lettere da a) a d), agli articoli 25 e 27 per quanto concerne i giornali di bordo, i certificati medici e i registri, e all'articolo 34, paragrafo 2.

2. Uno Stato membro che concede esenzioni a norma del paragrafo 1 può rilasciare certificati di qualifica a tali persone a condizioni diverse rispetto alle condizioni generali di cui alla presente direttiva. Il riconoscimento di tali certificati in altri Stati membri è soggetto alla direttiva 2005/36/CE o alla direttiva 2005/45/CE¹¹ ove applicabile.
3. Gli Stati membri informano la Commissione delle esenzioni applicate a norma del paragrafo 1. La Commissione mette a disposizione del pubblico le informazioni su tali esenzioni.

¹¹ Direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare, GU L 255 del 30.9.2005, pagg. 160-163.

Articolo 7

Classificazione delle vie navigabili interne a carattere marittimo

1. Gli Stati membri classificano un tratto di via navigabile interna sul loro territorio come via navigabile interna a carattere marittimo quando è soddisfatto uno dei seguenti criteri:
 - a) è applicabile il regolamento internazionale per la prevenzione delle collisioni in mare;
 - b) le boe e i segnali sono conformi al sistema marittimo;
 - c) è necessaria la navigazione terrestre; o
 - d) per la navigazione sono necessarie attrezzature marittime il cui utilizzo richiede conoscenze specifiche.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione la classificazione di un determinato tratto delle vie navigabili interne sul loro territorio come via navigabile interna a carattere marittimo. La notifica alla Commissione è corredata di una giustificazione basata sui suddetti criteri. La Commissione mette a disposizione del pubblico, senza indebito ritardo, l'elenco delle vie navigabili interne a carattere marittimo notificate.

Articolo 8

Tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici

1. Ove necessario per garantire la sicurezza della navigazione, gli Stati membri possono identificare i tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici sulla scorta della procedura di cui ai paragrafi da 2 a 6, se questi ultimi sono dovuti:
 - a) a frequenti cambiamenti dell'andamento e della velocità delle correnti; o
 - b) alla mancanza di adeguati servizi d'informazione sui canali navigabili riguardanti le vie navigabili interne o di opportune carte accompagnate dalle caratteristiche idromorfologiche delle vie navigabili interne; o
 - c) alla presenza di uno specifico regolamento del traffico locale, giustificato da specifiche caratteristiche idromorfologiche.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure che intendono adottare a norma del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 18, insieme alla motivazione su cui è basata la misura, almeno sei mesi prima della data di adozione prevista.

- 2 bis. Qualora i tratti di vie navigabili interne di cui al paragrafo 1 siano situati lungo la frontiera tra due o più Stati membri, gli Stati membri interessati si consultano e informano la Commissione congiuntamente.

6. Ove uno Stato membro intenda adottare una misura che non è giustificata conformemente ai paragrafi 1 e 2, entro un termine di sei mesi dalla notifica la Commissione può adottare una decisione di esecuzione a norma della procedura di esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3, con cui si oppone all'adozione della misura.
7. Nel caso di un rischio specifico per la sicurezza della navigazione non contemplato dai criteri di cui al paragrafo 1 né dalle competenze di un conduttore di nave di cui all'articolo 15, quali un'elevata frequenza di incidenti, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di istituire un tratto di via navigabile che presenta rischi specifici. Tale domanda è accompagnata dalla motivazione su cui è basata la misura. Entro un termine di sei mesi dalla domanda, la Commissione può adottare una decisione di esecuzione a norma della procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2, che autorizza lo Stato membro ad attuare le misure richieste o che impone a quest'ultimo di modificare o di non adottare la misura richiesta.
8. La Commissione mette a disposizione del pubblico le misure adottate dagli Stati membri, insieme alla motivazione di cui ai paragrafi 2 e 7.

Articolo 9
Riconoscimento

1. I certificati di qualifica dell'Unione di cui agli articoli 4 e 5 e i libretti di navigazione e i giornali di bordo di cui all'articolo 20 rilasciati dalle autorità competenti in conformità della presente direttiva sono validi su tutte le vie navigabili interne dell'Unione.
2. I certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati conformemente al regolamento relativo al personale di navigazione sul Reno ai sensi della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno che stabilisce obblighi identici a quelli della presente direttiva sono validi su tutte le vie navigabili interne dell'Unione.

Se rilasciati da un paese terzo, tali certificati, libretti di navigazione e giornali di bordo sono validi su tutte le vie navigabili interne dell'Unione a condizione che tale paese terzo riconosca nel proprio ordinamento i documenti dell'Unione rilasciati in conformità della presente direttiva.

3. Fermo restando il paragrafo 2, i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati conformemente alle norme nazionali di un paese terzo che prevedono obblighi identici a quelli stabiliti a norma della presente direttiva sono validi su tutte le vie navigabili interne dell'Unione, fatte salve la procedura e le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5.

4. Qualsiasi paese terzo può presentare alla Commissione una domanda di riconoscimento di certificati, libretti di navigazione e giornali di bordo rilasciati dalle proprie autorità. La domanda è corredata di tutte le informazioni necessarie per stabilire che il rilascio di questi documenti è soggetto a obblighi identici a quelli stabiliti a norma della presente direttiva.

5. Al ricevimento di una domanda di riconoscimento a norma del paragrafo 4, la Commissione effettua una valutazione dei sistemi di certificazione del paese terzo per il quale è stata presentata la domanda al fine di determinare se il rilascio di tali documenti sia soggetto a obblighi identici a quelli previsti dalla presente direttiva.

Se tale prescrizione è soddisfatta, la Commissione adotta un atto di esecuzione relativo al riconoscimento nell'Unione dei certificati, libretti di navigazione e giornali di bordo rilasciati dal paese terzo, a condizione che detto paese terzo riconosca nel proprio ordinamento i documenti dell'Unione rilasciati in conformità della presente direttiva.

Nell'adottare tale atto di esecuzione, la Commissione specifica a quali documenti di cui al paragrafo 4 del presente articolo si applica il riconoscimento.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

5 bis. Quando uno Stato membro ritiene che un paese terzo non soddisfi più le disposizioni del presente articolo, ne informa immediatamente la Commissione, precisando i motivi.

6. Qualora accerti che il rilascio dei documenti di cui al paragrafo 2 o 3 non dipenda più da obblighi identici, la Commissione adotta un atto di esecuzione che sospende la validità su tutte le vie navigabili interne dell'Unione dei certificati di qualifica, libretti di navigazione e giornali di bordo rilasciati conformemente a tali disposizioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

La Commissione può in qualsiasi momento revocare la sospensione se le carenze rilevate in relazione alle norme applicate sono state risolte.

7. La Commissione mette a disposizione del pubblico l'elenco dei paesi terzi di cui ai paragrafi 2 e 3, insieme ai documenti riconosciuti validi su tutte le vie navigabili interne dell'Unione.

CAPO 3

CERTIFICAZIONE DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

Sezione I

Procedura per il rilascio di certificati di qualifica e di autorizzazioni specifiche dell'Unione

Articolo 10

Rilascio e validità dei certificati di qualifica dell'Unione

1. Gli Stati membri provvedono affinché coloro che richiedono certificati di qualifica dell'Unione come membri del personale di coperta e per attività specifiche forniscano prove documentali soddisfacenti riguardo:
 - a) alla propria identità;
 - b) al possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato I relativamente a età, competenza, adempimenti amministrativi e tempo di navigazione corrispondenti alla qualifica richiesta;
 - c) al soddisfacimento delle norme relative all'idoneità medica a norma dell'articolo 21, ove del caso.
2. Gli Stati membri rilasciano certificati di qualifica a seguito della verifica dell'autenticità e della validità dei documenti forniti dal richiedente e del fatto che a quest'ultimo non sia già stato rilasciato un certificato di qualifica dell'Unione valido.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono modelli per i certificati di qualifica dell'Unione e per documenti singoli che combinano certificati di qualifica dell'Unione e libretti di navigazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2. Al momento dell'adozione di tali atti, la Commissione fa e mantiene aggiornato un riferimento alle norme stabilite dal CESNI e fissa la data di applicazione a condizione che

- a) le norme siano disponibili e aggiornate;
- b) gli interessi dell'Unione non siano compromessi da modifiche nel processo decisionale del CESNI.

Ove tali condizioni non siano soddisfatte, la Commissione può prevedere o fare riferimento ad altre norme.

4. La validità del certificato di qualifica dell'Unione per i membri del personale di coperta è limitata alla data della successiva visita medica prescritta a norma dell'articolo 21.

5. Ferme restando le limitazioni di cui al paragrafo 4, i certificati di qualifica dell'Unione per i conduttori di nave sono validi per un massimo di 15 anni.

6. I certificati di qualifica dell'Unione per attività specifiche sono validi per un massimo di cinque anni.

Articolo 11

Rilascio di autorizzazioni specifiche per conduttori di nave

1. Gli Stati membri provvedono affinché coloro che richiedono le autorizzazioni specifiche di cui all'articolo 6, diverse da quelle di cui all'articolo 6, lettera b), forniscano prove documentali soddisfacenti riguardo:
 - a) alla propria identità;
 - b) al possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato I relativamente a età, competenza, adempimenti amministrativi e tempo di navigazione corrispondenti all'autorizzazione specifica richiesta;
 - c) al possesso di un certificato di qualifica dell'Unione per conduttore di nave o di un certificato riconosciuto in applicazione dell'articolo 9, paragrafi 2) e 3) o al possesso dei requisiti minimi per i certificati di qualifica dell'Unione per conduttori di nave di cui alla presente direttiva.

2. Per le autorizzazioni specifiche per la navigazione su tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici prescritte ai sensi dell'articolo 6, lettera b), i richiedenti devono fornire prove documentali soddisfacenti alle autorità competenti degli Stati membri di cui all'articolo 18, paragrafo 3, riguardo:
 - a) alla propria identità;
 - b) al possesso dei requisiti concernenti le competenze relative ai rischi specifici per il tratto specifico per cui è richiesta l'autorizzazione, stabiliti a norma dell'articolo 18;

- c) al possesso di un certificato di qualifica dell'Unione per conduttore di nave o di un certificato riconosciuto in applicazione dell'articolo 9, paragrafi 2) e 3) o al possesso dei requisiti minimi per i certificati di qualifica dell'Unione per conduttori di nave di cui alla presente direttiva.
3. Gli Stati membri rilasciano le autorizzazioni specifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 a seguito della verifica dell'autenticità e della validità dei documenti forniti dal richiedente.
4. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente che rilascia i certificati di qualifica dell'Unione per i conduttori di nave indichi nel certificato le eventuali autorizzazioni specifiche rilasciate ai sensi dell'articolo 6, conformemente al modello di cui all'articolo 10, paragrafo 3. La validità di tale autorizzazione specifica cessa quando cessa la validità del certificato di qualifica dell'Unione.
5. In deroga al paragrafo 4, l'autorizzazione specifica di cui all'articolo 6, lettera d), viene rilasciata come certificato di qualifica dell'Unione per esperti di gas naturale liquefatto, conformemente al modello di cui all'articolo 10, paragrafo 3 e la sua validità viene definita in conformità dell'articolo 10, paragrafo 6.

Articolo 12

Rinnovo dei certificati di qualifica dell'Unione

Alla scadenza della validità di un certificato di qualifica dell'Unione, gli Stati membri, su richiesta, rinnovano il certificato, a condizione che:

- a) vengano fornite le prove documentali soddisfacenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e c), per il certificato di qualifica dell'Unione per i membri del personale di **coperta**;
- b) vengano fornite le prove documentali soddisfacenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b), per i certificati di qualifica dell'Unione per attività specifiche.

Articolo 13

Sospensione e revoca dei certificati di qualifica o delle autorizzazioni specifiche dell'Unione

1. Qualora vi sia motivo di ritenere che le disposizioni relative ai certificati di qualifica o alle autorizzazioni specifiche non siano più rispettate, lo Stato membro che ha rilasciato il certificato esegue tutte le necessarie valutazioni e, se del caso, revoca tali certificati.
2. La validità di un certificato di qualifica dell'Unione può essere temporaneamente sospesa da uno Stato membro quando esso ritenga tale sospensione necessaria per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.
3. Gli Stati membri registrano senza indebito ritardo le sospensioni e le revoche nella base di dati di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Sezione II

Competenze

Articolo 14

Requisiti relativi alle competenze

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone di cui agli articoli 4, 5 e 6 abbiano le competenze necessarie per condurre un'imbarcazione in condizioni di sicurezza conformemente all'articolo 15.

2. In deroga al paragrafo 1, la valutazione della competenza per i rischi specifici di cui all'articolo 6, lettera b), è effettuata conformemente all'articolo 18.

Articolo 15

Valutazione delle competenze

1. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 29 per stabilire le norme relative alle competenze e alle corrispondenti conoscenze e abilità in conformità dei requisiti essenziali di cui all'allegato II.

Nell'esercizio del potere di delega, la Commissione, all'allegato IV, fa e mantiene aggiornato un riferimento alle norme stabilite dal CESNI e fissa la data di applicazione a condizione che

- a) le norme siano disponibili e aggiornate;
- b) siano conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato II;
- c) gli interessi dell'Unione non siano compromessi da modifiche nel processo decisionale del CESNI.

Ove tali condizioni non siano soddisfatte, la Commissione può adattare l'allegato IV per prevedere o fare riferimento ad altre norme.

2. Gli Stati membri provvedono affinché coloro che richiedono i documenti di cui agli articoli 4, 5 e 6 dimostrino, ove applicabile, di rispettare le norme di competenza di cui al paragrafo 1 superando un esame organizzato:

- a) sotto la responsabilità di un'autorità amministrativa conformemente all'articolo 16;
o
- b) nell'ambito di un programma di formazione riconosciuto conformemente all'articolo 17.

3. La dimostrazione della conformità alle norme di competenza deve includere un esame pratico per ottenere:

- a) il certificato di qualifica dell'Unione per conduttore di nave;
- b) l'autorizzazione specifica per condurre a mezzo radar di cui all'articolo 6, lettera c);
- c) il certificato di qualifica dell'Unione per esperto di gas naturale liquefatto.

Per l'ottenimento dei documenti di cui alle lettere a) e b), gli esami pratici possono aver luogo a bordo di un'imbarcazione o su un simulatore conforme all'articolo 19. Per la lettera c), gli esami pratici possono aver luogo a bordo di un'imbarcazione o di un idoneo impianto a terra.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 per stabilire le norme relative agli esami pratici di cui al paragrafo 3, le quali precisano le competenze specifiche e le condizioni da sottoporre a prova durante gli esami pratici, nonché i requisiti minimi per le imbarcazioni su cui possono aver luogo gli esami pratici.

Nell'esercizio del potere di delega, la Commissione, all'allegato IV, fa e mantiene aggiornato un riferimento alle norme stabilite dal CESNI e fissa la data di applicazione a condizione che

- a) le norme siano disponibili e aggiornate;
- b) gli interessi dell'Unione non siano compromessi da modifiche nel processo decisionale del CESNI.

Ove tali condizioni non siano soddisfatte, la Commissione può adattare l'allegato IV per prevedere o fare riferimento ad altre norme.

Articolo 16

Esami sotto la responsabilità di un'autorità amministrativa

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli esami di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), siano organizzati sotto la loro responsabilità. Garantiscono che gli esami siano condotti da esaminatori qualificati per valutare le competenze e le corrispondenti conoscenze e abilità di cui all'articolo 15, paragrafo 1.
2. Nel caso di esami scritti o informatizzati, gli esaminatori di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da supervisori qualificati.
3. Gli Stati membri provvedono affinché gli esaminatori e i supervisori non si trovino in una situazione di conflitto di interessi.

Articolo 17

Riconoscimento dei programmi di formazione

1. Gli Stati membri possono istituire programmi di formazione per le persone di cui agli articoli 4, 5 e 6. Gli Stati membri provvedono affinché tali programmi di formazione per il conseguimento di diplomi o certificati attestanti la conformità alle norme di competenza di cui all'articolo 15, paragrafo 1, siano riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri sul cui territorio il pertinente istituto di istruzione o formazione svolge i propri programmi di formazione.

2. Gli Stati membri possono riconoscere i programmi di formazione di cui al paragrafo 1 solo se:
- a) gli obiettivi, i contenuti di apprendimento, i metodi, i mezzi di insegnamento, le procedure e il materiale didattico della formazione sono adeguatamente documentati e permettono ai richiedenti di soddisfare le norme di competenza di cui all'articolo 15, paragrafo 1;
 - b) i programmi per la valutazione delle competenze pertinenti sono svolti da persone qualificate aventi una conoscenza approfondita del programma di formazione;
 - c) un esame che verifica il rispetto delle norme di competenza di cui all'articolo 15, paragrafo 1 è condotto da esaminatori qualificati che non si trovano in una situazione di conflitto di interessi.
- 2 bis. Gli Stati membri riconoscono i diplomi o i certificati rilasciati a seguito del completamento di corsi di formazione approvati dagli altri Stati membri a norma del paragrafo 1.
- 2 ter. Gli Stati membri revocano o sospendono il riconoscimento di un programma di formazione da essi concesso se il programma di formazione non soddisfa più i criteri di cui al paragrafo 2.
3. Gli Stati membri notificano l'elenco dei programmi di formazione riconosciuti, revocati o sospesi alla Commissione, che mette tali informazioni a disposizione del pubblico. L'elenco deve indicare il nome del programma di formazione, le denominazioni dei diplomi o dei certificati rilasciati, l'ente che rilascia i diplomi o i certificati, l'anno di entrata in vigore del riconoscimento nonché la relativa qualifica e le autorizzazioni specifiche alle quali il diploma o certificato consente l'accesso.

Articolo 18

Valutazione delle competenze per rischi specifici

1. Gli Stati membri che identificano tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 o (7), definiscono le competenze supplementari richieste ai conduttori di nave che operano su tali tratti e i mezzi per dimostrare che tali requisiti sono soddisfatti.

Tali mezzi possono consistere in un limitato numero di viaggi da effettuare sul tratto in questione, un esame su simulatore, un esame a scelta multipla, un esame orale o una combinazione di questi.

Nell'applicare il presente paragrafo, gli Stati membri applicano criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 provvedono affinché siano istituite le procedure intese a valutare le competenze dei richiedenti per rischi specifici e che siano messi a disposizione del pubblico gli strumenti per facilitare l'acquisizione di competenze per rischi specifici da parte di conduttori di nave.
3. Gli Stati membri possono effettuare valutazioni delle competenze dei richiedenti per rischi specifici per tratti situati in un altro Stato membro sulla base dei requisiti stabiliti a norma del paragrafo 1 con il consenso esplicito degli Stati membri interessati. In tal caso gli Stati membri di cui al paragrafo 1 forniscono allo Stato membro che effettua la valutazione i mezzi necessari che gli consentono di effettuare tale valutazione.

Articolo 19
Uso di simulatori

1. I simulatori utilizzati per la valutazione delle competenze sono soggetti ad omologazione da parte degli Stati membri. Tale omologazione è rilasciata su richiesta se è dimostrato che il dispositivo è conforme alle norme relative ai simulatori stabilite dagli atti delegati di cui al paragrafo 2. L'omologazione indica quale valutazione di competenza è autorizzata in relazione al simulatore.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 per stabilire le norme per l'omologazione dei simulatori, le quali precisano i requisiti funzionali e tecnici minimi e le procedure amministrative in questo campo, con l'obiettivo di garantire che i simulatori utilizzati per la valutazione delle competenze siano concepiti in modo tale da consentire di verificare le competenze così come stabilito dalle norme relative agli esami pratici di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

Nell'esercizio del potere di delega, la Commissione, all'allegato IV, fa e mantiene aggiornato un riferimento alle norme stabilite dal CESNI e fissa la data di applicazione a condizione che

- a) le norme siano disponibili e aggiornate;

- b) gli interessi dell'Unione non siano compromessi da modifiche nel processo decisionale del CESNI.

Ove tali condizioni non siano soddisfatte, la Commissione può adattare l'allegato IV per prevedere o fare riferimento ad altre norme.

- 2 bis. Gli Stati membri riconoscono, senza ulteriori requisiti o valutazioni tecniche, i simulatori omologati dalle autorità competenti di altri Stati membri a norma del paragrafo 1.

- 2 ter. Gli Stati membri revocano o sospendono l'omologazione di simulatori da essi concessa se tali simulatori non soddisfano più i criteri di cui al paragrafo 2.
3. Gli Stati membri notificano l'elenco dei simulatori omologati alla Commissione. La Commissione mette tali informazioni a disposizione del pubblico.

Sezione III

Tempo di navigazione e idoneità medica

Articolo 20

Libretto di navigazione e giornale di bordo

1. Gli Stati membri provvedono affinché il tempo di navigazione, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), e i viaggi effettuati, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, siano registrati dal conduttore di nave in un libretto di navigazione di cui al paragrafo 5 o in un libretto di navigazione riconosciuto a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 o 3.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta di un membro dell'equipaggio, i dati riguardanti il tempo di navigazione e i viaggi effettuati in un periodo non superiore a 15 mesi prima della data della richiesta, siano convalidati nel libretto di navigazione in seguito alla verifica dell'autenticità e della validità delle prove documentali necessarie. Se vengono utilizzati strumenti elettronici, compresi libretti di navigazione elettronici e giornali di bordo elettronici associati ad appropriate procedure per assicurare l'autenticità dei documenti, i dati corrispondenti possono essere convalidati senza ulteriori procedure.

Il tempo di navigazione può essere stato maturato su tutte le vie navigabili interne degli Stati membri. Per quanto riguarda le vie navigabili interne il cui corso non è interamente all'interno del territorio dell'Unione, viene preso in considerazione anche il tempo di navigazione maturato sui tratti al di fuori del territorio dell'Unione.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i viaggi delle imbarcazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, siano registrati nel giornale di bordo di cui al paragrafo 5 del presente articolo o in un giornale di bordo riconosciuto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 o 3.

4 bis. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono modelli per i libretti di navigazione e i giornali di bordo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3, tenendo conto delle informazioni necessarie per l'attuazione della presente direttiva in relazione all'identificazione della persona, al tempo di navigazione e ai viaggi effettuati.

Nell'adottare tali modelli, la Commissione tiene conto del fatto che il giornale di bordo viene utilizzato anche per l'attuazione della direttiva 2014/112/UE del Consiglio¹² per verificare i requisiti relativi all'equipaggio e registrare i viaggi dell'imbarcazione.

Al momento dell'adozione di tali modelli, la Commissione fa e mantiene aggiornato un riferimento alle norme stabilite dal CESNI e fissa la data di applicazione a condizione che

- a) le norme siano disponibili e aggiornate;

¹² Direttiva 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 86).

- b) gli interessi dell'Unione non siano compromessi da modifiche nel processo decisionale del CESNI.

Ove tali condizioni non siano soddisfatte, la Commissione può prevedere o fare riferimento ad altre norme.

- 5. Gli Stati membri provvedono affinché i membri d'equipaggio abbiano un solo libretto di navigazione attivo e le imbarcazioni un solo giornale di bordo attivo.

Articolo 21

Idoneità medica

- 1. Gli Stati membri provvedono affinché i membri del personale di coperta che richiedono un certificato di qualifica dell'Unione dimostrino la propria idoneità medica presentando un certificato medico valido rilasciato da un medico riconosciuto dall'autorità competente, sulla base del superamento di un esame di idoneità medica.
- 2. I certificati medici vengono forniti all'autorità competente:
 - a) per il rilascio di un primo certificato di qualifica dell'Unione per membri del personale di coperta;
 - b) per il rilascio di certificati di qualifica dell'Unione per conduttore di nave;
 - c) per il rinnovo di un certificato di qualifica dell'Unione per membri del personale di coperta nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

La data dei certificati medici rilasciati per il conseguimento di un certificato di qualifica dell'Unione è di non oltre tre mesi anteriore alla data di domanda di quest'ultimo.

3. Dal compimento del 60° anno di età, il titolare di un certificato di qualifica dell'Unione per membri del personale di coperta dimostra l'idoneità medica ai sensi del paragrafo 1 almeno ogni cinque anni. Dal compimento del 70° anno di età, il titolare dimostra l'idoneità medica ai sensi del paragrafo 1 almeno ogni due anni.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro, i conduttori di nave e le autorità degli Stati membri possano imporre ai membri del personale di coperta di dimostrare l'idoneità medica ai sensi del paragrafo 1 se vi sono motivi oggettivi per ritenere che i requisiti di idoneità medica di cui al paragrafo 6 del presente articolo non siano più soddisfatti.
5. Se l'idoneità medica non può essere completamente dimostrata, gli Stati membri possono imporre misure di mitigazione o restrizioni che garantiscano una sicurezza della navigazione equivalente. In tal caso, le misure di mitigazione e le limitazioni relative all'idoneità medica sono menzionate nel certificato di qualifica dell'Unione conformemente al modello di cui all'articolo 10, paragrafo 3.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 e sulla base dei requisiti essenziali in materia di idoneità medica di cui all'allegato III al fine di definire le norme di idoneità medica, le quali specificano i requisiti di idoneità medica, in particolare per quanto riguarda le prove che il medico deve eseguire, i criteri da applicare per determinare l'abilità al lavoro e l'elenco delle restrizioni e delle misure di mitigazione.

Nell'esercizio del potere di delega, la Commissione, all'allegato IV, fa e mantiene aggiornato un riferimento alle norme stabilite dal CESNI e fissa la data di applicazione a condizione che

- a) le norme siano disponibili e aggiornate;

- b) siano conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato III;
- c) gli interessi dell'Unione non siano compromessi da modifiche nel processo decisionale del CESNI.

Ove tali condizioni non siano soddisfatte, la Commissione può adattare l'allegato IV per prevedere o fare riferimento ad altre norme.

CAPO 4

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 22

Protezione dei dati personali

1. Il trattamento di dati personali da parte degli Stati membri previsto dalla presente direttiva è effettuato nel rispetto della legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati personali, in particolare del regolamento (UE) XXX/2016 [numero da aggiungere dopo l'adozione formale] del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati)¹³.
2. Il trattamento di dati personali da parte della Commissione previsto dalla presente direttiva è effettuato in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i dati personali possano essere trattati solo a fini di:
 - a) attuazione, applicazione e valutazione della presente direttiva;
 - b) scambio di informazioni tra le autorità che hanno accesso alla base di dati di cui all'articolo 23 e la Commissione;
 - c) produzione di statistiche.

¹³ (riferimento alla GU da aggiungere dopo l'adozione formale)

¹⁴ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Le informazioni rese anonime ottenute da tali dati possono essere utilizzate a sostegno di politiche volte a promuovere il trasporto per vie navigabili interne.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le persone di cui agli articoli 4 e 5 i cui dati personali, in particolare i dati sanitari, sono trattati nei registri di cui all'articolo 23, paragrafo 1, e nella base di dati di cui all'articolo 23, paragrafo 2, siano informate ex ante. Queste persone sono autorizzate ad accedere ai dati personali che le riguardano e su richiesta in qualsiasi momento viene loro fornita copia di tali dati.

Articolo 23

Registro

1. Per contribuire a un'amministrazione efficiente per quanto riguarda il rilascio, il rinnovo, la sospensione e la revoca dei certificati di qualifica, gli Stati membri tengono registri di tutti i certificati di qualifica dell'Unione, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati sotto la loro autorità a norma della presente direttiva e, se del caso, dei documenti riconosciuti a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, rilasciati, rinnovati, scaduti, sospesi, revocati o dichiarati smarriti, rubati o distrutti.

Per i certificati di qualifica dell'Unione i registri comprendono i dati riportati sui certificati stessi e l'autorità preposta al rilascio.

Per i libretti di navigazione i registri comprendono il numero di identificazione del titolare, il numero di identificazione del libretto di navigazione, il nome del titolare, la data di rilascio e l'autorità preposta al rilascio.

Per i giornali di bordo i registri comprendono il nome dell'imbarcazione, il numero europeo di identificazione o il numero europeo di identificazione della nave (numero ENI), il numero di identificazione del giornale di bordo, la data di rilascio e l'autorità preposta al rilascio.

Per agevolare ulteriormente lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 per completare le informazioni contenute nei registri dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo con altre informazioni previste dai modelli dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo adottati a norma dell'articolo 20, paragrafo 5.

2. Ai fini dell'attuazione, dell'applicazione e della valutazione della presente direttiva, per mantenere la sicurezza e facilitare la navigazione, a fini statistici e al fine di facilitare lo scambio di informazioni tra le autorità che attuano la presente direttiva, gli Stati membri registrano in modo attendibile e senza indugio in una base di dati gestita dalla Commissione i dati relativi ai certificati di qualifica, ai libretti di navigazione e ai giornali di bordo di cui al paragrafo 1.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 per prevedere le norme che stabiliscono le caratteristiche e le condizioni d'uso di tale base di dati, in particolare per specificare:

- a) le istruzioni per la codifica dei dati nella base di dati;
- b) i diritti di accesso degli utilizzatori, se del caso differenziati in base al tipo di utilizzatore, al tipo di accesso e alle finalità per le quali i dati vengono usati;
- c) la durata massima di conservazione dei dati in conformità del paragrafo 3, differenziata, se del caso, in base al tipo di documento;

- d) le istruzioni relative al funzionamento della base di dati e la sua interazione con i registri di cui al paragrafo 1.

Al momento dell'adozione di tali atti delegati, la Commissione, all'allegato IV, fa e mantiene aggiornato il riferimento e la data di applicazione pertinenti.

- 3. Tutti i dati personali che figurano nei registri di cui al paragrafo 1 e nella base di dati di cui al paragrafo 2 sono conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati rilevati o sono ulteriormente trattati a norma della presente direttiva. Una volta che le informazioni non sono più necessarie a tali fini, i dati personali sono distrutti.

- 4. La Commissione può dare accesso alla base di dati a un'autorità di un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, nella misura in cui ciò sia necessario ai fini di cui al paragrafo 2, a condizione che
 - a) le disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001 siano rispettate e
 - b) il paese terzo o l'organizzazione internazionale non limitino l'accesso degli Stati membri o della Commissione alla base di dati corrispondente.

La Commissione garantisce che il paese terzo o l'organizzazione internazionale non trasferisca i dati a un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale salvo previa esplicita autorizzazione scritta e in conformità delle condizioni stabilite dalla Commissione stessa.

Articolo 24
Autorità competenti

1. Gli Stati membri, ove applicabile, designano le autorità competenti che:
 - a) organizzano e controllano gli esami di cui all'articolo 16;
 - b) approvano i programmi di formazione di cui all'articolo 17;
 - b bis) omologano i simulatori di cui all'articolo 19;
 - c) rilasciano, rinnovano, sospendono o revocano i certificati e rilasciano le autorizzazioni specifiche di cui agli articoli 4, 5, 6, 12, 13 e 34, nonché i libretti di navigazione e i giornali di bordo di cui all'articolo 20;
 - c bis) convalidano il tempo di navigazione nei libretti di navigazione di cui all'articolo 20;
 - c ter) stabiliscono i medici che possono rilasciare certificati medici ai sensi dell'articolo 21;
 - d) tengono i registri di cui all'articolo 23;
 - e) individuano e contrastano le frodi e altre pratiche illecite di cui all'articolo 27.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le autorità competenti nel loro territorio di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La Commissione mette tali informazioni a disposizione del pubblico.

Articolo 25
Monitoraggio

Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) tutte le attività collegate con la formazione, la valutazione delle competenze, il rilascio e l'aggiornamento dei certificati di qualifica dell'Unione, dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo svolte da organismi governativi e non governativi sotto la loro autorità siano costantemente monitorate mediante un sistema di norme di qualità che assicuri il conseguimento degli obiettivi stabiliti nella presente direttiva;
- b) gli obiettivi della formazione e i relativi livelli di competenza da conseguire siano chiaramente definiti e individuino i livelli di conoscenza e le abilità da valutare e verificare in conformità della presente direttiva;
- c) l'ambito di applicazione delle norme di qualità comprenda il rilascio, il rinnovo, la sospensione e la revoca dei certificati di qualifica dell'Unione, dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo, tutti i corsi e i programmi di formazione, gli esami e le valutazioni effettuati da ciascuno Stato membro o sotto l'autorità di questo, le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori, tenuto conto delle politiche, dei sistemi, dei controlli e delle revisioni interne della qualità adottati al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi definiti.

Articolo 27

Prevenzione delle frodi e di altre pratiche illecite

1. Gli Stati membri adottano e applicano provvedimenti idonei per prevenire le frodi e altre pratiche illecite concernenti i certificati di qualifica dell'Unione, i libretti di navigazione, i giornali di bordo, i certificati medici e i registri di cui alla presente direttiva.
2. Gli Stati membri provvedono allo scambio di informazioni pertinenti con le autorità competenti di altri Stati membri per quanto riguarda la certificazione delle persone che partecipano alla conduzione di imbarcazioni, comprese informazioni sulla sospensione e la revoca dei certificati.

Articolo 28

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

CAPO 5

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 4, agli articoli 19 e 21 e all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [*inserire*: data di entrata in vigore]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui al presente articolo può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- 3 bis. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 15 marzo 2016.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi del presente articolo entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
7. La Commissione può designare un organismo per la ricezione delle notifiche e l'accesso del pubblico alle informazioni previste di cui alla presente direttiva.

Articolo 30

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. I riferimenti al comitato istituito a norma dell'articolo 7 della direttiva 91/672/CEE, abrogata dalla presente direttiva, si intendono fatti al comitato istituito dalla presente direttiva.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso.

Articolo 31

Riesame

1. La Commissione valuta la presente direttiva insieme agli atti delegati e di esecuzione di cui alla presente direttiva e presenta i risultati della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro otto anni dalla data di cui all'articolo 35, paragrafo 1.
2. Entro [*inserire*: due anni prima della data di cui al paragrafo 1] gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni necessarie ai fini del controllo dell'attuazione e della valutazione della direttiva, conformemente agli orientamenti forniti dalla Commissione di concerto con gli Stati membri per quanto riguarda la raccolta, il formato e il contenuto delle informazioni.

Articolo 32

Introduzione graduale

1. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione adotta gradualmente atti delegati e di esecuzione che istituiscono:
 - a) le norme relative alle caratteristiche e alle condizioni d'uso della base di dati di cui all'articolo 23;
 - b) le norme relative alle competenze di cui all'articolo 15, paragrafo 1;
 - c) le norme relative all'idoneità medica di cui all'articolo 21;
 - d) i modelli di cui agli articoli 10 e 20;
 - e) le norme relative agli esami pratici di cui all'articolo 15, paragrafo 3;
 - f) le norme relative all'omologazione dei simulatori di cui all'articolo 19.

2. La base di dati di cui all'articolo 23 è creata entro 30 mesi dall'adozione dei parametri della base di dati di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.

Articolo 33

Abrogazione

Le direttive 96/50/CE e 91/672/CEE sono abrogate con effetto dal [*inserire*: la data successiva alla fine del periodo di recepimento].

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 34

Disposizioni transitorie

1. I certificati rilasciati in conformità della direttiva 96/50/CE e i certificati di cui all'articolo 1, paragrafo 6, della direttiva 96/50/CE rilasciati prima del [*inserire*: la data successiva alla fine del periodo di recepimento di cui all'articolo 35 della presente direttiva], rimangono validi sulle vie navigabili dell'Unione in cui erano validi prima di tale data per un massimo di 10 anni dopo tale data.

Prima del [*inserire*: la data successiva alla fine del periodo di recepimento di cui all'articolo 35 della presente direttiva + 10 anni], lo Stato membro che ha rilasciato tali certificati rilascia, su richiesta, un certificato di qualifica dell'Unione ai conduttori di nave titolari di tali certificati conformemente al modello prescritto dalla presente direttiva, a condizione che forniscano le prove documentali soddisfacenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e c) della presente direttiva.

2. Nel rilasciare certificati di qualifica dell'Unione a norma del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri garantiscono, per quanto possibile, i diritti precedentemente concessi in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni specifiche di cui all'articolo 6.

- 2 bis. Le patenti di battelliere del Reno di cui all'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 96/50/CE rilasciati prima del [inserire: la data successiva alla fine del periodo di recepimento di cui all'articolo 35 della presente direttiva] rimangono validi su tutte le vie navigabili interne dell'Unione fino al [inserire: la data successiva alla fine del periodo di recepimento di cui all'articolo 35 della presente direttiva + 10 anni].

Prima del [inserire: la data successiva alla fine del periodo di recepimento di cui all'articolo 35 della presente direttiva + 10 anni], lo Stato membro in cui sono stati rilasciati tali certificati rilascia, su richiesta, un certificato di qualifica dell'Unione per conduttori di nave, a condizione che forniscano le prove documentali soddisfacenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e c) della presente direttiva. In alternativa, lo Stato membro può decidere, su richiesta, di rilasciare una patente di battelliere del Reno come indicato all'articolo 9, paragrafo 2.

3. I membri d'equipaggio diversi dai conduttori di nave titolari di un certificato di qualifica rilasciato da uno Stato membro prima della data successiva alla fine del periodo di recepimento di cui all'articolo 35 della presente direttiva o titolari di una qualifica riconosciuta in uno o più Stati membri possono comunque fare affidamento su tale certificato o qualifica per un massimo di 10 anni dopo tale data. Durante tale periodo i membri d'equipaggio diversi dai conduttori di nave possono continuare ad invocare la direttiva 2005/36/CE per il riconoscimento della loro qualifica da parte delle autorità di altri Stati membri. Prima della scadenza di tale periodo essi possono richiedere un certificato di qualifica dell'Unione o un certificato in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, a un'autorità competente che rilascia tali certificati, a condizione di fornire le prove soddisfacenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e c), della presente direttiva.
4. I libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati prima della data successiva alla fine del periodo di recepimento di cui all'articolo 35 secondo norme diverse da quelle stabilite dalla presente direttiva possono rimanere attivi per un massimo di 10 anni dopo la data successiva alla fine del periodo di recepimento di cui all'articolo 35.

5. In deroga al paragrafo 3, i certificati nazionali per membri d'equipaggio su traghetti che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 96/50/CE e rilasciati prima del [inserire: la data successiva alla fine del periodo di recepimento di cui all'articolo 35 della presente direttiva], rimangono validi sulle vie navigabili dell'Unione in cui erano validi prima di tale data per un massimo di 20 anni dopo tale data.

Prima della scadenza di tale periodo i membri d'equipaggio per traghetti possono richiedere un certificato di qualifica dell'Unione o un certificato in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, a un'autorità competente che rilascia tali certificati, a condizione di fornire le prove soddisfacenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e c), della presente direttiva e che il certificato sia valido da almeno 10 anni.

6. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri possono, fino al [inserire: data di entrata in vigore + 30 anni], consentire ai conduttori di nave in servizio sulle navi marittime che operano su specifiche vie navigabili interne di avere con sé un certificato di competenza per comandanti rilasciato in base alle disposizioni della convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, a condizione che:
- a) tale attività di navigazione interna sia svolta all'inizio o alla fine di un viaggio marittimo; e
 - b) lo Stato membro abbia riconosciuto i certificati di cui al presente paragrafo per cinque anni al [inserire: data di entrata in vigore della direttiva] sulle vie navigabili interne in questione.

Articolo 35

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [*inserire*: 4 anni dopo l'entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

- 1 bis. In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro in cui tutte le persone di cui all'articolo 2 sono esenti ai sensi dell'articolo 6 bis, è tenuto a mettere in vigore, entro il [*inserire*: data del recepimento], solo le misure che sono necessarie per garantire il rispetto degli articoli da 1 a 3, 6 bis, 7, 9 per quanto riguarda il certificato di qualifica dell'Unione e il libretto di navigazione, dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 riguardo alle sospensioni, dell'articolo 20, paragrafo 3, dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera e) e paragrafo 2, dell'articolo 27 per quanto riguarda il certificato di qualifica dell'Unione e il libretto di navigazione, dell'articolo 28 e dell'articolo 34 fatta eccezione per il paragrafo 2.

Tale Stato membro non può rilasciare certificati di qualifica dell'Unione, approvare programmi di formazione o omologare simulatori finché non abbia recepito e attuato le restanti disposizioni della presente direttiva e ne abbia informato la Commissione.

- 1 ter. In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro non è obbligato a recepire la presente direttiva fintanto che
 - a) sul suo territorio non ci sono persone di cui all'articolo 2 che esercitano le attività professionali che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva;
 - b) le attività professionali vengono esercitate sul suo territorio esclusivamente da persone soggette alle disposizioni della direttiva 2008/106/CE.

In tale caso detto Stato membro ne informa la Commissione entro il [*data di recepimento*].
Lo Stato membro non può rilasciare certificati di qualifica dell'Unione, approvare programmi di formazione o omologare simulatori finché non abbia recepito e attuato le disposizioni della presente direttiva e ne abbia informato la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 36

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 37

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

Allegato I

REQUISITI MINIMI RELATIVI A ETÀ, ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI, COMPETENZA E TEMPO DI NAVIGAZIONE

I requisiti minimi per le qualifiche del personale di coperta di cui al presente allegato sono riferiti a qualifiche considerate di livello crescente, ad eccezione delle qualifiche di mozzo e apprendista che sono considerate di pari livello.

1 Qualifiche del personale di coperta a livello di ingresso

1.1 Requisiti minimi per la certificazione di mozzo

Chi richiede un certificato di qualifica dell'Unione deve:

- avere almeno 16 anni.

1.2 Requisiti minimi per la certificazione di apprendista

Chi richiede un certificato di qualifica dell'Unione deve:

- avere almeno 15 anni;
- avere firmato un accordo di apprendistato che prevede un programma di formazione riconosciuto di cui all'articolo 17.

2 Qualifiche del personale di coperta a livello operativo

2.1 Requisiti minimi per la certificazione di battelliere

Chi richiede un certificato di qualifica dell'Unione deve:

a)

- avere almeno 17 anni;
- avere completato un programma di formazione riconosciuto di cui all'articolo 17 di durata non inferiore a due anni, basato sui livelli di competenza relativi al livello operativo di cui all'allegato II;
- avere maturato un tempo di navigazione di almeno 90 giorni nell'ambito del programma di formazione riconosciuto;

oppure

b)

- avere almeno 18 anni;
- avere superato una valutazione delle competenze da parte di un'autorità amministrativa, di cui all'articolo 16, volta a verificare il raggiungimento dei livelli di competenza per il livello operativo di cui all'allegato II;
- avere un tempo di navigazione di almeno 360 giorni o 180 giorni nel caso in cui il richiedente possa, in aggiunta, dimostrare un'esperienza lavorativa di almeno 250 giorni acquisita su una nave marittima in qualità di membro del personale di coperta;

oppure

c)

- avere un minimo di cinque anni di esperienza lavorativa precedente l'iscrizione al programma di formazione;
- avere completato un programma di formazione riconosciuto di cui all'articolo 17 di durata non inferiore a un anno e mezzo, basato sui livelli di competenza relativi al livello operativo di cui all'allegato II;
- avere maturato un tempo di navigazione di almeno 90 giorni nell'ambito del programma di formazione riconosciuto.

2.2 Requisiti minimi per la certificazione di barcaiolo abilitato

Chi richiede un certificato di qualifica dell'Unione deve:

a)

- avere maturato un tempo di navigazione di almeno 180 giorni con la qualifica di battelliere;

oppure

b)

- avere completato un programma di formazione riconosciuto di cui all'articolo 17 di durata non inferiore a tre anni, basato sui livelli di competenza relativi al livello operativo di cui all'allegato II;

- avere maturato un tempo di navigazione di almeno 270 giorni nell'ambito del programma di formazione riconosciuto.

2.3 Requisiti minimi per la certificazione di timoniere

Chi richiede un certificato di qualifica dell'Unione deve:

a)

- avere maturato un tempo di navigazione di almeno 180 giorni con la qualifica di barcaiolo abilitato.

oppure

b)

- avere completato un programma di formazione riconosciuto di cui all'articolo 17 di durata non inferiore a tre anni, basato sui livelli di competenza relativi al livello operativo di cui all'allegato II;
- avere maturato un tempo di navigazione di almeno 360 giorni nell'ambito del programma di formazione riconosciuto;

oppure

c)

- avere maturato un'esperienza di lavoro come comandante marittimo di almeno 500 giorni;
- avere superato una valutazione delle competenze da parte di un'autorità amministrativa volta a verificare il raggiungimento dei livelli di competenza per il livello operativo di cui all'allegato II.

3 Qualifiche del personale di coperta a livello di gestione

3.1 Requisiti minimi per la certificazione di conduttore di nave

Chi richiede un certificato di qualifica dell'Unione deve:

a)

- avere almeno 18 anni;
- avere completato un programma di formazione riconosciuto di cui all'articolo 17 di durata non inferiore a tre anni, basato sui livelli di competenza relativi al livello di gestione di cui all'allegato II;
- avere maturato un tempo di navigazione di almeno 360 nell'ambito del programma di formazione riconosciuto o dopo il completamento di quest'ultimo;
- essere titolare di un certificato per radiooperatori;

oppure

b)

- avere almeno 18 anni;
- essere titolare della qualifica di timoniere;
- avere maturato un tempo di navigazione di almeno 180 giorni;
- avere superato una valutazione delle competenze da parte di un'autorità amministrativa volta a verificare il raggiungimento dei livelli di competenza per il livello di gestione di cui all'allegato II;

- essere titolare di un certificato per radiooperatori;

oppure

b bis)

- avere almeno 18 anni;
- avere un tempo di navigazione di almeno 540 giorni o 180 giorni nel caso in cui il richiedente possa, in aggiunta, dimostrare un'esperienza lavorativa di almeno 500 giorni acquisita su una nave marittima in qualità di membro del personale di coperta;
- avere superato una valutazione delle competenze da parte di un'autorità amministrativa volta a verificare il raggiungimento dei livelli di competenza per il livello di gestione di cui all'allegato II;
- essere titolare di un certificato per radiooperatori;

oppure

c)

- avere un minimo di cinque anni di esperienza lavorativa precedente l'iscrizione al programma di formazione riconosciuto;
- avere seguito un programma di formazione riconosciuto di cui all'articolo 17 di durata non inferiore a un anno e mezzo, basato sui livelli di competenza relativi al livello di gestione di cui all'allegato II;
- avere maturato un tempo di navigazione di almeno 180 giorni nell'ambito del programma di formazione riconosciuto e di almeno 180 giorni dopo il completamento di quest'ultimo.

- essere titolare di un certificato per radiooperatori.

3.2 Requisiti minimi per le autorizzazioni specifiche per i certificati di qualifica dell'Unione per conduttore di nave

3.2.1 Vie navigabili a carattere marittimo

Il richiedente deve:

- soddisfare i livelli di competenza per condurre su vie navigabili a carattere marittimo di cui all'allegato II.

3.2.2 Radar

Il richiedente deve:

- soddisfare i livelli di competenza per condurre a mezzo radar di cui all'allegato II.

3.2.3 Gas naturale liquefatto

Il richiedente deve:

- essere titolare di un certificato di qualifica dell'Unione per esperto di gas naturale liquefatto.

3.2.4 Grandi convogli

Il richiedente deve avere maturato un tempo di navigazione di almeno 720 giorni, di cui almeno 540 giorni con la qualifica di conduttore di nave e almeno 180 giorni di governo di convogli di grandi dimensioni.

4 Qualifiche per operazioni specifiche

4.1 Requisiti minimi per la certificazione di esperto di navigazione passeggeri

Chi richiede per la prima volta il certificato di qualifica dell'Unione per esperto di navigazione passeggeri deve:

- avere almeno 18 anni;
- soddisfare i livelli di competenza per esperto di navigazione passeggeri di cui all'allegato II.

Chi richiede il rinnovo del certificato di qualifica dell'Unione per esperto di navigazione passeggeri deve:

- superare un nuovo esame amministrativo o completare un nuovo programma di formazione riconosciuto a norma dell'articolo 15, paragrafo 2.

4.2 Requisiti minimi per la certificazione di esperto di gas naturale liquefatto (GNL)

Chi richiede per la prima volta il certificato di qualifica dell'Unione per esperto GNL deve:

- avere almeno 18 anni;
- soddisfare i livelli di competenza per esperto GNL di cui all'allegato II.

Chi richiede il rinnovo del certificato di qualifica dell'Unione per esperto GNL deve:

a) avere maturato i seguenti tempi di navigazione a bordo di una nave che utilizza il gas naturale liquefatto come combustibile:

- almeno 180 giorni nel corso dei cinque anni precedenti, oppure
- almeno 90 giorni nell'anno precedente;

oppure

b) soddisfare i livelli di competenza per esperto GNL di cui all'allegato II.

Allegato II

REQUISITI DI COMPETENZA ESSENZIALI

1 Requisiti di competenza essenziali a livello operativo

1.1 Navigazione

Il battelliere coadiuva i responsabili della gestione della nave in situazioni di manovra e conduzione su vie navigabili interne. Il battelliere deve essere in grado di fare ciò su tutti i tipi di vie navigabili e in tutti i tipi di porti. In particolare il battelliere deve essere in grado di:

- coadiuvare i responsabili della gestione della nave nella preparazione per la navigazione al fine di garantire un viaggio sicuro in tutte le circostanze;
- coadiuvare nelle operazioni di ormeggio e ancoraggio;
- coadiuvare nella navigazione e nelle manovre della nave in modo economico e garantendo la sicurezza nautica.

1.2 Conduzione delle navi

Il battelliere deve essere in grado di:

- coadiuvare i responsabili della gestione della nave nella conduzione della nave e nell'assistenza alle persone a bordo;
- utilizzare le attrezzature della nave.

1.3 Movimentazione del carico, stivaggio e trasporto passeggeri

Il battelliere deve essere in grado di:

- coadiuvare i responsabili della gestione della nave nella preparazione, nello stivaggio e nel monitoraggio del carico durante le operazioni di carico e scarico;

- coadiuvare i responsabili della gestione della nave nella fornitura di servizi ai passeggeri.

1.4 Meccanica navale e meccanica elettrica, elettronica e di controllo

Il battelliere deve essere in grado di:

- coadiuvare i responsabili della gestione della nave per quanto riguarda la meccanica navale e la meccanica elettrica, elettronica e di controllo al fine di garantire la sicurezza tecnica generale;
- eseguire lavori di manutenzione su apparecchiature meccaniche navali, elettriche, elettroniche e di controllo al fine di garantire la sicurezza tecnica generale.

1.5 Manutenzione e riparazioni

Il battelliere deve essere in grado di:

- coadiuvare i responsabili della gestione della nave nella manutenzione e riparazione della nave e dei suoi dispositivi e apparecchiature.

1.6 Comunicazione

Il battelliere deve essere in grado di:

- comunicare in genere e a livello professionale, il che comprende la capacità di usare frasi di comunicazione standard in situazioni caratterizzate da problemi di comunicazione;
- essere socievole.

1.7 Salute e sicurezza e protezione dell'ambiente

Il battelliere deve essere in grado di:

- attenersi alle norme in materia di sicurezza del lavoro e comprendere l'importanza delle norme in materia di salute e sicurezza e dell'ambiente;

- riconoscere l'importanza della formazione in materia di sicurezza a bordo e agire immediatamente in casi di emergenza;
- adottare precauzioni al fine di prevenire gli incendi e utilizzare correttamente le attrezzature antincendio;
- svolgere le proprie funzioni tenendo conto dell'importanza della protezione dell'ambiente.

2 Requisiti di competenza essenziali a livello di gestione

2.0 Osservazioni generali

Il conduttore di nave deve essere in grado di impartire istruzioni e controllare tutti i compiti svolti da altri membri del personale di coperta di cui al capitolo 1 del presente allegato, che richiedono adeguate capacità per svolgere tali compiti.

2.1 Navigazione

Il conduttore di nave deve essere in grado di:

- pianificare un viaggio e condurre la navigazione su vie navigabili interne, il che comprende la capacità di scegliere la rotta di navigazione più logica, economica ed ecologica per raggiungere le destinazioni di carico e scarico, tenendo conto del programma di navigazione più efficiente in base alla situazione e rispettare e applicare i regolamenti del traffico applicabili alla navigazione sulle vie di navigazione interne;
- applicare le conoscenze relative alle norme applicabili in materia di equipaggio delle imbarcazioni, comprese le conoscenze sui tempi di riposo e la composizione del personale di coperta;

- navigare e manovrare, garantendo il sicuro funzionamento della nave in tutte le condizioni sulle vie navigabili interne, anche in situazioni di elevata densità del traffico o se altre navi trasportano merci pericolose, che richiedono conoscenze di base dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN);
- rispondere a emergenze della navigazione su vie navigabili interne;
- utilizzare attrezzature ad altissima frequenza durante la navigazione su vie navigabili interne.

2.2 Conduzione delle navi

Il conduttore di nave deve essere in grado di:

- applicare alla conduzione di vari tipi di navi le conoscenze relative alla costruzione navale e ai metodi di costruzione per la navigazione interna;
- controllare e monitorare le attrezzature obbligatorie di cui al pertinente certificato navale;
- **applicare** conoscenze di base in merito ai requisiti tecnici per le navi che operano su vie navigabili interne.

2.3 Movimentazione del carico, stivaggio e trasporto passeggeri

Il conduttore di nave deve essere in grado di:

- pianificare il carico, lo stivaggio, il fissaggio, lo scarico e la cura del carico durante il viaggio e garantire la sicurezza di tali operazioni;
- pianificare e garantire la corretta stabilità della nave;
- pianificare e garantire il trasporto dei passeggeri in sicurezza e l'assistenza durante il viaggio.

2.4 Meccanica navale e meccanica elettrica, elettronica e di controllo

Il conduttore di nave deve essere in grado di:

- pianificare il flusso di lavoro relativo alla meccanica navale e alla meccanica elettrica, elettronica e di controllo;
- monitorare i motori principali e le macchine e attrezzature ausiliarie;
- pianificare e dare istruzioni relative alla pompa della nave e al suo sistema di controllo;
- organizzare l'utilizzo e l'applicazione, la manutenzione e la riparazione in sicurezza dei dispositivi elettrotecnici della nave;
- controllare la manutenzione e la riparazione in sicurezza dei dispositivi tecnici.

2.5 Manutenzione e riparazioni

Il conduttore di nave deve essere in grado di:

- organizzare la manutenzione e la riparazione in sicurezza della nave e delle sue apparecchiature.

2.6 Comunicazione

Il conduttore di nave deve essere in grado di:

- gestire le risorse umane ed essere socialmente responsabile, occuparsi dell'organizzazione del flusso di lavoro e della formazione a bordo della nave;
- garantire la buona comunicazione in ogni momento, il che comprende la capacità di usare frasi di comunicazione standard in situazioni caratterizzate da problemi di comunicazione;
- promuovere un ambiente di lavoro equilibrato e piacevole a bordo.

2.7 Salute e sicurezza e protezione dell'ambiente

Il conduttore di nave deve essere in grado di:

- monitorare gli obblighi giuridici applicabili e adottare misure per garantire la salvaguardia della vita;
- mantenere l'incolumità e la sicurezza delle persone a bordo;
- elaborare piani di emergenza di controllo e in condizioni di avaria e gestire le situazioni di emergenza;
- garantire il rispetto degli obblighi in materia di protezione dell'ambiente.

3 Requisiti di competenza essenziali in materia di autorizzazioni specifiche

3.1 Conduzione su vie navigabili interne a carattere marittimo

Il conduttore di nave deve essere in grado di:

- lavorare con carte nautiche e mappe aggiornate, avvisi ai naviganti e altre pubblicazioni specifiche per le vie navigabili a carattere marittimo;
- utilizzare lo zero idrografico, le correnti, i periodi e i cicli di marea, gli orari delle correnti di marea e delle maree e le variazioni all'interno di un estuario;
- utilizzare la segnaletica SIGNI (segnaletica sulle vie navigabili interne) e IALA (associazione internazionale delle autorità degli ausili alla navigazione marittima e per la segnalazione marittima) sulle vie navigabili marittime per garantire la sicurezza della navigazione.

3.2 Navigazione a mezzo radar

Il conduttore di nave deve essere in grado di:

- adottare le opportune misure riguardo alla navigazione a mezzo radar prima di mollare gli ormeggi;
- interpretare lo schermo radar e analizzare le informazioni fornite dal radar;
- ridurre le interferenze di varia origine;
- condurre a mezzo radar conformemente [...] ai regolamenti che specificano i requisiti per la navigazione a mezzo radar (quali i requisiti relativi all'equipaggio e i requisiti tecnici per le navi);
- gestire circostanze specifiche, quali la densità del traffico, il guasto dei dispositivi, le situazioni pericolose.

4 Requisiti di competenza essenziali in materia di per operazioni specifiche

4.1 Esperto di navigazione passeggeri

Il richiedente deve essere in grado di:

- organizzare l'utilizzo dei mezzi di salvataggio a bordo delle navi passeggeri;
- applicare le istruzioni di sicurezza e adottare le misure necessarie per proteggere i passeggeri in generale, soprattutto in caso di emergenze (ad esempio, evacuazioni, avarie, collisioni, incagli, incendi, esplosioni o altre situazioni che possono causare panico).

4.2 Esperto di gas naturale liquefatto (GNL)

Il richiedente deve essere in grado di:

- garantire il rispetto della legislazione e delle norme applicabili alle navi che utilizzano il gas naturale liquefatto come combustibile e delle altre norme pertinenti in materia di salute e sicurezza;
- essere al corrente di specifici aspetti importanti relativi al gas naturale liquefatto, riconoscere i rischi e gestirli;
- far funzionare i sistemi specifici per il gas naturale liquefatto in modo sicuro;
- garantire la verifica periodica dell'impianto a gas naturale liquefatto;
- sapere come eseguire le operazioni di rifornimento di gas naturale liquefatto in modo sicuro e controllato;
- preparare l'impianto a gas naturale liquefatto per la manutenzione della nave;
- gestire le situazioni di emergenza connesse al gas naturale liquefatto.

Allegato III

REQUISITI ESSENZIALI IN MATERIA DI IDONEITÀ MEDICA

Per idoneità medica (comprendente l'idoneità fisica e psicologica) si intende l'assenza di malattie o disabilità che impediscono alla persona che presta servizio a bordo di una nave di:

- eseguire le mansioni necessarie alla conduzione di una nave;
- svolgere in qualsiasi momento le funzioni assegnate; oppure
- percepire correttamente l'ambiente circostante.

L'esame deve riguardare, in particolare, l'acuità visiva e uditiva, le funzioni motorie, lo stato neuropsichiatrico e le condizioni cardiovascolari.

Allegato IV - Requisiti applicabili

Tabella A

Oggetto, Articolo	Requisiti di conformità	Inizio dell'applicazione
Esami pratici, articolo 15, paragrafo 4	[CESNI ...]	[...]
Omologazione dei simulatori, articolo 19, paragrafo 2		
Caratteristiche e condizioni di utilizzo dei registri, articolo 23, paragrafo 2		

Tabella B

Voce	Requisiti di competenza essenziali	Requisiti di conformità	Inizio dell'applicazione
1	Requisiti di competenza essenziali a livello operativo	[CESNI ...]	[...]
2	Requisiti di competenza essenziali a livello di gestione	-	-
3	Requisiti di competenza essenziali in materia di autorizzazioni specifiche		
3.1	Conduzione su vie navigabili a carattere marittimo		
3.2	Navigazione a mezzo radar		
4	Requisiti di competenza essenziali per operazioni specifiche		
4.1	Esperto di navigazione passeggeri		
4.2	Esperto di gas naturale liquefatto (GNL)		

Tabella C

Requisiti essenziali in materia di idoneità medica	Requisiti di conformità	Inizio dell'applicazione
Esame di idoneità medica	[CESNI ...]	[...]
